



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Fallimentare

RICORSO

Per l'apertura e l'omologazione del piano di **Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore** ai sensi dell'art. 67 e ss. del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), come modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136

ISTANTE:

Organismo di Composizione della Crisi "A Sostegno del Debitore" con sede in Roma, Piazzale Clodio n. 12 – C.F. 96539630580 iscritto al n. 403 della Sezione A del Registro degli OCC tenuto dal Ministero della Giustizia in persona del Referente pro tempore **Avv. Carlo Miranda**, C.F. MRNCRL86R29F356I PEC: carlomiranda@ordineavvocatiroma.org il quale agisce per il tramite del Gestore della Crisi nominato **Avv. Francesca Miranda**, C.F. MRNFNC76S54E625J PEC: francescamiranda@ordineavvocatiroma.org in forza di procura speciale conferita dall'Organismo di Composizione della Crisi, in persona del Referente pro tempore Avv. Carlo Miranda, su foglio separato, allegata in atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 e ss. CCII;

Nell'interesse di:

DEBITORE PROPONENTE:

GIOVANNA DI GIROLAMO, nata a Roma (RM) il 03/04/1985, C.F. DGRGNN85D43H501S, residente a Roma (RM) in Via dell'Archeologia n. 74.

PREMESSO

- Che la debitrice istante si trova in una situazione di sovraindebitamento;
- Che riveste la qualifica di consumatore ex art. 2, comma 1, lett. e), CCII, e non risulta assoggettabile ad alcuna procedura concorsuale diversa da quelle disciplinate dal CCII;
- Che la stessa non risulta aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi degli artt. 69 e 70 CCII;
- Che in data 05.12.2025 ha presentato istanza presso l'OCC "A Sostegno del Debitore" (All. 2 relazione), che ha nominato il Gestore della crisi (All. 3 relazione), il quale ha dato avvio all'istruttoria ed elaborato la relazione ex art. 68 CCII, depositata agli atti;
- Che la debitrice ha agito con diligenza e buona fede, come emerso dall'analisi delle cause dell'indebitamento e dalla documentazione prodotta (Relazione, par. 1.6);
- Che la debitrice proponente ha convenuto con l'Organismo di composizione della Crisi il compenso dovuto, nonché determinato le modalità di pagamento (All.4 relazione);
- Che all'esito dell'istruttoria ha consentito al Gestore incaricato di accertare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura richiesta, l'assenza di atti in frode ai creditori, nonché la completezza e attendibilità della documentazione prodotta;
- Che il passivo complessivo della debitrice, come risulta dalla relazione allegata, è pari ad € 60.000,83 come da tabella riepilogativa contenuta nella relazione particolareggiata ex art. 68 CCII sottoriportata:

SITUAZIONE DEBITORIA ISTANTE: GIOVANNA DI GIROLAMO

DEBITORE	CREDITORE	IMPORTO DEBITO	PEC	TITOLO DI PRELAZIONE
GIOVANNA DI GIROLAMO	O.C.C. (A Sostegno del Debitore)	€ 2.114,60	asostegnodebitore@pec.it	Spese Predeuzione Art. 6, co. 1, lett. d), CCII
GIOVANNA DI GIROLAMO – [REDACTED] (secondo intestatario)	DEUTSCHE BANK (prestito personale n. 2224376301)	€ 12.934,00	dbspa3@actaliscertymail.it	Chirografario
GIOVANNA DI GIROLAMO	UNICREDIT (prestito personale n. 22305479)	€ 7.485,26	comunicazioni@pec.unicredit.eu	Chirografario
GIOVANNA DI GIROLAMO	COFIDIS (prestito personale n. 1516224)	€ 2.826,14	cofidis@legalmail.it	Chirografario
GIOVANNA DI GIROLAMO	AGOS (prestito personale n. 73385022)	€ 33.671,25	agosducato@legalmail.it	Chirografario
GIOVANNA DI GIROLAMO	AGOS (carta revolving n. 72537704)	€ 0,00 Estinta regolarmente	agosducato@legalmail.it	Chirografario
GIOVANNA DI GIROLAMO	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE	€ 198,52	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it ; laz.procedure.concorsuali.speciali@agenziariscossione.gov.it ;	Privilegiato ex art. 2752 c.c.
GIOVANNA DI GIROLAMO	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE	€ 171,06	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it ; laz.procedure.concorsuali.speciali@agenziariscossione.gov.it ;	Chirografario
TOTALE				€ 59.400,83

*** SI PRECISA CHE IL DIFFERENZIALE RISPETTO AL TOTALE COMPLESSIVO DELLE PASSIVITÀ PARI AD € 60.000,83 È RAPPRESENTATO DALLE SPESE DELLA PROCEDURA, QUANTIFICATE IN € 600,00, GIÀ RICOMPRESSE TRA LE PREDEDUZIONI.**

ELENCO CREDITORI	DEBITO RESIDUO
DEUTSCHE BANK (prestito personale n. 2224376301) (DI GIROLAMO) – [REDACTED] (secondo intestatario)	€ 12.934,00
UNICREDIT (prestito personale n. 22305479) (DI GIROLAMO) –	€ 7.485,26
COFIDIS (prestito personale n. 1516224) (DI GIROLAMO)	€ 2.826,14
AGOS (prestito personale n. 73385022) (DI GIROLAMO)	€ 33.671,25
AGOS (carta revolving n. 72537704) (DI GIROLAMO)	€ 0,00 Estinto regolarmente
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE (DI GIROLAMO)	€ 198,52
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE (DI GIROLAMO)	€ 171,06

SPESE DELLA PROCEDURA			
1)	COMPENSO O.C.C.	€ 2.114,60	Prededuzione (100%)
4)	Spese	€ 600,00	Prededuzione (100%)
TOTALE PREDEDUZIONI		€ 2.714,60	
TOTALE DEBITI + PREDEDUZIONI		€ 60.000,83	

CHE IL TOTALE DELLE PASSIVITÀ (€ 60.000,83) SUPERA AMPIAMENTE IL VALORE COMPLESSIVO DEL PATRIMONIO STIMATO (€ 0,00), RISULTANDO EVIDENTE CHE IL SOLO ATTIVO NON È IN GRADO DI COPRIRE LE OBBLIGAZIONI AD OGGI MATURATE NEI CONFRONTI DEI CREDITORI;

- Che, come dettagliatamente ricostruito nella relazione particolareggiata del Gestore della crisi, la situazione di sovraindebitamento della debitrice è riconducibile a un cumulo di debiti di natura privilegiata, chirografaria e fiscale, contratti per esigenze abitative e familiari, nonché a eventi straordinari, sopravvenuti ed estranei alla volontà della stessa;
- In particolare, tale situazione è stata determinata anche dalla separazione coniugale, dalla mancata contribuzione economica del coniuge, nonché dal sostenimento di rilevanti spese sanitarie connesse a trattamenti di procreazione medicalmente assistita e dalla nascita della figlia nell'anno 2025, eventi che hanno inciso in modo significativo sull'equilibrio economico del nucleo familiare.
- Dall'analisi della documentazione e dalla ricostruzione operata dal Gestore della crisi, emerge che l'indebitamento della ricorrente si è progressivamente formato nel tempo in relazione a esigenze primarie di vita e di sostentamento del nucleo familiare, mediante il ricorso a strumenti di credito al consumo (prestiti personali e carte revolving), utilizzati non per finalità speculative, bensì per far fronte a spese correnti, esigenze abitative e bisogni familiari ordinari.
- Tale esposizione debitoria si è aggravata a seguito del progressivo squilibrio tra entrate e uscite del nucleo familiare, determinato dalla limitata capacità reddituale della ricorrente, nonché dalla necessità di contribuire al mantenimento del contesto familiare, in assenza di ulteriori fonti di reddito significative.
- Si evidenzia, altresì, che la debitrice, nonostante il progressivo squilibrio economico-finanziario, ha mantenuto nel tempo una condotta improntata alla regolarità degli adempimenti, sostenendo il pagamento delle obbligazioni mediante un significativo sacrificio personale e con progressiva compressione delle spese di vita.
- La prosecuzione dei pagamenti è stata garantita sino al limite della sostenibilità economica, oltre il quale il mantenimento integrale degli adempimenti avrebbe comportato la compromissione del minimo vitale del nucleo familiare.
- Non risultano operazioni di indebitamento connotate da intenti fraudolenti, né il ricorso al credito appare connotato da finalità speculative o abusive, risultando tuttavia, in concreto, non pienamente sostenibile alla luce della capacità di rimborso prospettica, come analiticamente evidenziato nella relazione del Gestore.
- Si evidenzia, altresì, che gli istituti finanziatori hanno concesso credito in presenza di una capacità di rimborso già ridotta, senza adeguata verifica del merito creditizio ai sensi dell'art. 124-bis TUB, contribuendo all'aggravamento della situazione di sovraindebitamento (c.d. culpa in concedendo), nonostante una capacità di rimborso già compromessa e, in alcuni casi, addirittura negativa rispetto al fabbisogno minimo vitale, come puntualmente dimostrato nelle analisi contenute nella relazione del Gestore.
- In particolare, come analiticamente evidenziato nella relazione del Gestore della crisi, i finanziamenti sono stati concessi in presenza di una capacità di rimborso già compromessa, con residui disponibili negativi rispetto al fabbisogno minimo vitale, in violazione dei criteri di sana e prudente gestione e degli obblighi informativi e valutativi posti a carico degli intermediari finanziari.
- La ricorrente ha, inoltre, mantenuto un comportamento collaborativo e trasparente, fornendo completa documentazione e consentendo al Gestore della crisi una puntuale ricostruzione della



propria situazione economico-patrimoniale, senza che emergano atti in frode ai creditori o condotte qualificabili in termini di colpa grave o malafede;

- La stessa ha altresì gestito i rapporti obbligatori con sostanziale regolarità, senza evidenza di inadempimenti sistematici o condotte di abbandono degli obblighi assunti, circostanza che conferma ulteriormente l'assenza di colpa grave nella formazione dell'indebitamento.
- Che l'esposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta di modesto ammontare ed è riferibile a obbligazioni di natura personale e fiscale, non connesse allo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, con conseguente piena qualificazione della posizione debitoria in termini consumeristici ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII;
- Che la debitrice non risulta titolare di beni immobili, né in piena proprietà né per quota, e che il patrimonio mobiliare è costituito esclusivamente da un'autovettura Fiat 500, immatricolata nell'anno 2008, targata DN511FG, con percorrenza pari a km 289.830, la quale, in considerazione dell'elevata vetustà, dell'intenso utilizzo e delle condizioni d'uso, risulta priva di apprezzabile valore commerciale e, pertanto, non utilmente liquidabile ai fini della soddisfazione dei creditori;
- Che la provvista destinata all'esecuzione del Piano è integralmente costituita dall'intervento della Fondazione "Salus Populi Romani", la quale si è impegnata a versare in favore della procedura la somma complessiva di **€ 20.000,00**, configurandosi tale apporto quale finanza esterna, estranea al patrimonio della debitrice e destinata esclusivamente al soddisfacimento dei creditori;
- **Che la Fondazione "Salus Populi Romani"** interviene quale soggetto terzo erogatore di finanza esterna, senza assumere la qualifica di creditore concorsuale, senza partecipare alla massa passiva e senza richiedere garanzie personali o reali, impegnandosi a erogare le somme a fondo vincolato e irrevocabile subordinatamente all'omologazione del Piano;
- Che l'eventuale obbligo restitutorio in capo alla debitrice, ove previsto, ha natura personale, è successivo alla conclusione del Piano, è regolato da separato accordo extra-piano, non opponibile alla procedura e integralmente postergato rispetto a ogni obbligazione concorsuale, risultando strutturato a condizioni agevolate e compatibili con la capacità economica residua della debitrice;
- Che tale intervento si inserisce nella cornice dell'art. 15, comma 1, lett. b), L. 108/1996, che consente l'utilizzo del Fondo di prevenzione dell'usura da parte di Fondazioni e associazioni convenzionate, al fine di sostenere soggetti in condizioni di difficoltà economica, senza assunzione di rischio da parte del sistema bancario e senza richiesta di garanzie;
- Che analoghi modelli di finanza esterna risultano consolidati nella prassi applicativa e sono stati adottati da numerose Fondazioni antiusura operanti sul territorio nazionale, tra cui La Scialuppa ONLUS;
- Che la giurisprudenza di merito ha riconosciuto la piena legittimità e compatibilità concorsuale di tali interventi, escludendone la natura di debito concorsuale e valorizzandone la funzione di soddisfacimento diretto dei creditori (cfr. Tribunale di Roma, sent. n. 586/2024 – Piano ristrutturazione Morelli n. 9/2024; Tribunale di Torino, sent. n. 360/2024; Tribunale di Termini Imerese, proc. n. 82/2024 – caso Marino), nonché, in termini generali, la legittimità di apporti di terzi anche assistiti da obblighi restitutori personali e postergati (**vd. Piano ristrutturazione Morelli n. 9/2024**);
- Che, pertanto, l'intervento della Fondazione non è acquisibile alla massa dei creditori, non altera la par condicio creditorum e risulta pienamente conforme al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, costituendo elemento essenziale di fattibilità del Piano e consentendo un soddisfacimento più rapido, efficiente e conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria.
- Che, con riferimento all'attivo, l'unica fonte di reddito stabile e continuativa della debitrice è rappresentata da attività lavorativa subordinata part-time (60%), svolta con qualifica di Ausiliario alle vendite – 4° livello, dalla quale deriva un reddito netto mensile medio pari a circa € 1.325,25, come



analiticamente ricostruito nella relazione del Gestore della crisi, da considerarsi attendibile e rappresentativo della capacità reddituale ordinaria della stessa.

- Si evidenzia, inoltre, che l'istante convive con la madre e con la figlia minore, nata nell'anno 2025; la madre percepisce una pensione mensile pari a € 925,48 e contribuisce al mantenimento del nucleo familiare, collaborando alle spese correnti e alla gestione delle esigenze domestiche.
- Non risultano ulteriori redditi, cespiti patrimoniali o disponibilità liquide di rilievo in capo alla ricorrente.
- **In ordine al ménage familiare**, si evidenzia che il fabbisogno mensile complessivo del nucleo familiare ammonta ad € 1.897,19, come da autocertificazione prodotta e verificata dal Gestore della crisi, a fronte di un reddito netto mensile della debitrice pari ad € 1.325,25, cui si aggiunge l'assegno unico per figlio a carico pari ad € 301,50, per un totale di € 1.626,75. Ne deriva una situazione economica caratterizzata da un equilibrio estremamente precario, con margini di disponibilità limitati e non idonei, in assenza di finanza esterna, a consentire il soddisfacimento del ceto creditorio;
- **Che le spese familiari sono state ripartite secondo un criterio proporzionale** in relazione ai redditi percepiti dai componenti del nucleo, con imputazione del 63,74% a carico della Sig.ra Di Girolamo e del 36,26% a carico della convivente Sig.ra Ariu;
- **Che, in applicazione di tale criterio**, la quota di spese imputabile alla debitrice risulta pari ad € 1.209,19, con conseguente residuo mensile teorico pari ad € 417,56, rappresentativo della capacità astrattamente destinabile alla soddisfazione dei creditori;
- **Che, tuttavia, in via prudenziale e al fine di garantire la sostenibilità del Piano**, tale importo è stato rideterminato nella misura di € 350,00 mensili, così da preservare un margine di sicurezza per far fronte a eventuali esigenze impreviste e assicurare il mantenimento di un livello di vita dignitoso;
- Che il Piano prevede l'integrale soddisfacimento (100%) dei crediti prededucibili e privilegiati e il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 29,93%, per un soddisfacimento complessivo pari al 33,33%; percentuale che, con riferimento ai creditori chirografari, risulta superiore a quella conseguibile nell'alternativa liquidatoria (26,35%), oltre a garantire tempi di realizzo significativamente più contenuti;
- Che, con riferimento all'alternativa liquidatoria, la stessa non risulta praticabile né conveniente, in ragione dell'assenza di beni utilmente liquidabili e della limitata capacità reddituale della debitrice;
- In ipotesi liquidatoria, assumendo una capacità mensile prudenziale pari ad € 350,00, l'attivo realizzabile risulterebbe inferiore rispetto a quello messo a disposizione dal piano, atteso che l'unico apporto significativo deriva da finanza esterna, non acquisibile alla massa in sede liquidatoria;
- Che, inoltre, la procedura liquidatoria comporterebbe tempi più lunghi, maggiori costi e un inevitabile abbattimento delle somme destinate ai creditori, con conseguente minore soddisfacimento degli stessi;
- Che In ipotesi liquidatoria, il soddisfacimento sarebbe pari a circa € 17.954,64, con percentuale per i chirografari pari al 26,35%, inferiore rispetto a quella proposta nel Piano;
- Che, pertanto, la proposta di Piano risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, assicurando un soddisfacimento certo, immediato e superiore per il ceto creditorio.

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta Giovanna Di Girolamo, debitrice proponente, per il tramite dell'Organismo di Composizione della Crisi "A Sostegno del Debitore", rappresentato dal Gestore della crisi Avv. Francesca Miranda, ai sensi dell'art 67 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza,

CHIEDE

che l'III.mo Tribunale di Roma, accertata la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dagli artt. 67 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza:

1. **Voglia dichiarare ammissibile** la proposta di Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore presentata dalla sig.ra **Giovanna Di Girolamo** ai sensi degli artt. 67–70 CCII;
2. **Voglia disporre le comunicazioni ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII;**
3. **All'esito**, voglia omologare il Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore nei termini e secondo le modalità indicate nella proposta e nella relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 68 CCII;
4. **Voglia disporre** le misure protettive del patrimonio della ricorrente ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, inibendo l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali sino alla definizione della procedura nonché la sospensione di eventuali trattenute già in corso a qualsiasi titolo operate sul reddito della ricorrente;
5. **Voglia disporre** ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno ai fini della regolare instaurazione e attuazione del Piano.

Si indicano i seguenti recapiti PEC per ogni comunicazione processuale:

- a) Avv. Francesca Miranda – francescamiranda@ordineavvocatiroma.org;
- b) OCC "A Sostegno del Debitore" – asostegnodeldebitore@pec.it;


DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

1. Relazione del Gestore della Crisi ex art 68, comma 2, CCII;
2. Fascicolo documentale completo allegato alla relazione particolareggiata;
3. Procura al Gestore;
4. A_Elenco_Finanziamenti_Di Girolamo
5. B_Schede_Tecniche_Finanziamenti_Di Girolamo
6. C_Utilità_Debitore_Di Girolamo
7. D_Merito_Creditizio_Di Girolamo
8. E_Spese_Sostentamento_Di Girolamo

Il sottoscritto Gestore della Crisi, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi in data 11.12.2025 ed avendo accettato l'incarico in data 12.12.2025, in forza della procura speciale allegata, sottoscrive il presente ricorso in rappresentanza dell'O.C.C. e nell'interesse della debitrice, ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019.

Roma, 26.03.2026

LA DEBITRICE ISTANTE
(Giovanna Di Girolamo)



II GESTORE
(Avv. Francesca Miranda)

(Per OCC "A SOSTEGNO DEL DEBITORE")